



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente, Relatore
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Cons. Patrizia IMPRESA	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente
Ref. Anna PETA	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti predisposte secondo criteri e linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei conti;

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012 il quale, tra l'altro, prevede l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005 ai fini della verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del rispetto delle regole contabili e

dell'equilibrio di bilancio; e che, ove l'esame determini l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento l'ente locale debba adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, la cui mancata adozione o verifica con esito negativo da parte delle Sezioni regionali di controllo preclude l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 del 11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati, con i relativi adattamenti, anche per l'analisi dell'esercizio 2017, 2018 e 2019 (integrando l'attività di controllo alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 118/2011);

CONSIDERATO che la Sezione - seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie - ritiene che la gravità delle irregolarità contabili meritevoli di segnalazione non sia tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

PRECISATO che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

CONSIDERATO che l'esame svolto dalla Sezione ha avuto ad oggetto alcuni profili relativi a: risultato di amministrazione, capacità di indebitamento, rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, spesa del personale;

CONSIDERATO che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le

irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di CASCIANA TERME LARI (PI)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTE le Osservazioni formulate all'esito dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 22 agosto 2022 con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 14 settembre 2022;

VISTE le deduzioni trasmesse dall'Ente, in relazione alle citate Osservazioni del M.I., con le note n. 17008 del 14 settembre 2022 (ricevuta dalla Sezione in pari prot.7054) e n.17296 del 19 settembre 2022 (ricevuta dalla Sezione in pari data, prot.7113) con le quali l'Ente ha provveduto ad integrare e rettificare quanto precedentemente indicato in merito alla natura delle risorse originate dalla gestione competenza e dalla gestione residui delle annualità 2017, 2018 e 2019;

UDITO il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

### **RITENUTO IN FATTO**

L'analisi dei rendiconti 2017, 2018 e 2019 del Comune di **CASCIANA TERME LARI (PI)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

#### **Rendiconto 2017**

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2017 evidenzia un **avanzo** di €.660.791,88. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €.4.660.749,56 l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€.2.640.576,27 di cui: €.2.586.161,86 fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) ed €.54.414,41 altri accantonamenti), vincolate (€.1.220.584,34) e destinate ad investimenti (€.138.797,07), per complessivi €.3.999.957,68.

Peraltro, a seguito dell'istruttoria svolta, **tale risultato tale risultato va ridefinito accertando un disavanzo** pari a **€.258.778,14** (con un peggioramento di

€.919.570,02 rispetto a quello definito nel rendiconto) poiché l'Ente:

- a. non ha correttamente quantificato l'accantonamento minimo congruo a FCDE per un importo di €.705.759,21. Utilizzando il metodo ordinario previsto dai principi contabili, a fronte di una quota minima di FCDE di €.3.291.921,07, l'Ente ha provveduto ad accantonare nel R.A. €.2.586.161,86, con una sottostima di €.705.759,21;
- b. non ha provveduto alla costituzione dello specifico fondo per perdite delle società partecipate ex art.21 d.lgs. n.175/2016, in relazione alla perdita della partecipata *Terme di Casciana SpA*. Tale fondo avrebbe dovuto essere valorizzato per un importo almeno pari a €.17.988,92 come dichiarato dall'Ente in sede di risposta alla nota istruttoria;
- c. non ha correttamente e integralmente appostato le risorse destinate agli investimenti per €.195.821,89, avendo appostato a tale titolo €.138.797,07 anziché €.334.618,96. Infatti, la parte destinata agli investimenti nel R.A. al 31.12.2017 non risulta sufficiente alla ricollocazione di tutte le poste con destinazione di spesa vincolata agli investimenti, originate dall'avanzo realizzato nella gestione in conto capitale della competenza 2017, ammontanti a complessivi €.334.618,96.

**Il disavanzo di che trattasi, come definito *ut supra*, deve ritenersi interamente qualificabile come disavanzo ordinario della gestione da finanziare ex art.188 Tuel.**

### **Rendiconto 2018**

Il R.A. al 31.12.2018 evidenzia un **avanzo** di €.5.321,90. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €.4.673.262,79 l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€.3.821.521,92 di cui: FCDE €.3.743.966,86, fondo contenzioso €.10.000,00, perdite società partecipate €.29.020,65, altri accantonamenti €.38.534,41), vincolate (€.629.181,88 di cui: vincoli derivanti da leggi e principi contabili €.27.100,31, vincoli derivanti da contrazione di mutui €.175.712,29, vincoli formalmente attribuiti dall'ente €.236.272,82, altri vincoli €.190.096,46) e destinate ad investimenti (€.217.237,09), per complessivi €.4.667.940,89.

A seguito della diversa quantificazione del R.A. 2017 (che si riflette anche sulla composizione di quello del 2018) e dell'istruttoria svolta, **il R.A. 2018 va ridefinito accertando un disavanzo pari a €.575.757,18** (con un peggioramento di €.581.079,08 rispetto a quello definito nel rendiconto) poiché l'Ente:

- a. non ha correttamente quantificato l'accantonamento minimo congruo a FCDE per un importo pari a €.390.916,48. Utilizzando il metodo semplificato previsto dai principi contabili e considerando il valore ridefinito del FCDE al 31.12.2017, a fronte di una quota minima di €.4.134.883,34 l'Ente ha provveduto ad accantonare nel R.A. €.3.743.966,86, con una sottostima di €.390.916,48;
- b. ha apposto minori vincoli da leggi e principi contabili per €.712,29. In particolare, ha appostato a tale titolo €.27.100,31 anziché €.27.812,60, cosicché

- l'avanzo vincolato accertato nell'esercizio precedente e non utilizzato (€.1.416,62), sommato a quello generato dalla gestione di competenza (€.25.683,69) ed a quello originato dalle cancellazioni di residui passivi non compensati dalle relative cancellazioni di residui attivi (€.712,29), non ha trovato adeguata ricollocazione tra le componenti vincolate del R.A. 2018;
- c. non ha correttamente e integralmente appostato le risorse destinate agli investimenti per €189.450,31, avendo appostato a tale titolo €217.237,09 anziché €406.687,40. Infatti, le risorse destinate agli investimenti nel R.A. al 31.12.2018 non risultano sufficienti alla ricollocazione di tutte le poste con destinazione di spesa vincolata agli investimenti, ammontanti a complessivi €406.687,40 (di cui €195.821,89 di avanzo accantonato nel risultato al 31.12.2017 e non utilizzato nell'esercizio, €159.903,77 di avanzo realizzato nella gestione in conto capitale della competenza 2018 e €50.961,74 di avanzo originato dalle cancellazioni di residui passivi (non compensati dalle relative cancellazioni di residui attivi).

**Il disavanzo di che trattasi, come definito *ut supra*, deve ritenersi interamente qualificabile come disavanzo ordinario della gestione da finanziare ex art.188 Tuel.**

### **Rendiconto 2019**

Il R.A. al 31.12.2019 evidenzia un **avanzo** di €19.741,84. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €8.339.627,24 l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€6.813.132,96 di cui: FCDE €6.657.437,20, Fondo contenzioso €54.145,27, perdite società partecipate per €75.056,28, altri accantonamenti €26.494,21), vincolate (€800.000,88 di cui: vincoli derivanti da leggi e principi contabili €12.345,37, vincoli derivanti da trasferimenti €95.425,68, vincoli derivanti da contrazione di mutui €175.712,34, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente €326.421,03, altri vincoli €190.096,46) e destinate ad investimenti (€706.751,56), per complessivi €8.319.885,40.

A seguito della diversa quantificazione del R.A. 2018 (che si riflette anche sulla composizione di quello 2019) e dell'istruttoria svolta, **il R.A. 2019 va ridefinito accertando un disavanzo di €268.267,68** (con un peggioramento di €288.009,52 rispetto a quello definito nel rendiconto) poiché l'Ente:

- a. ha apposto minori vincoli da leggi e principi contabili per €10.172,56. In particolare, l'Ente ha appostato a tale titolo €12.345,37 anziché €22.517,93, cosicché l'avanzo vincolato accertato nell'esercizio precedente e non utilizzato (€22.517,93) non ha trovato adeguata ricollocazione tra le componenti vincolate del R.A. 2019;
- b. ha apposto minori vincoli formalmente attribuiti dall'ente per €151.095,00. In particolare, l'Ente ha appostato a tale titolo €326.421,03 anziché €477.516,03, cosicché l'avanzo vincolato accertato nell'esercizio precedente e non utilizzato (€85.177,82), sommato a quello generato dalla gestione di competenza (€392.338,21), non ha trovato adeguata ricollocazione tra le componenti vincolate del R.A. 2019;

- c. non ha correttamente e integralmente appostato le risorse destinate agli investimenti per €.126.741,96, avendo appostato a tale titolo €.706.751,56 anziché €.833.493,52. Infatti, le risorse destinate agli investimenti nel R.A. al 31.12.2019 non risultano sufficienti alla ricollocazione di tutte le poste con destinazione di spesa vincolata agli investimenti, ammontanti a complessivi €.833.493,52 (di cui €.406.687,40 di avanzo accantonato nel risultato al 31.12.2018 e non utilizzato nell'esercizio, €.426.806,12 di avanzo realizzato nella gestione in conto capitale della competenza 2019).

**Il disavanzo di che trattasi definito *ut supra* deve interamente qualificarsi quale disavanzo ordinario della gestione da finanziare ex art.188 Tuel.**

### CONSIDERATO IN DIRITTO

Come emerge dalla parte in Fatto che precede, l'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del **Comune di CASCIANA TERME LARI (PI)** si è concluso con la rilevazione di irregolarità attinenti: **(A)** alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione per effetto dell'errata determinazione della componenti accantonata (negli esercizi 2017 e 2018), vincolata (negli esercizi 2018 e 2019) e destinata agli investimenti (in tutti gli esercizi considerati); **(B)** alla conseguente emersione, a seguito della corretta definizione delle suddette componenti accantonata, vincolata e destinata, di un disavanzo di amministrazione al termine di tutti gli esercizi considerati,

In proposito si rileva quanto appresso:

**A.** La non corretta definizione delle componenti del R.A. degli esercizi 2017, 2018 e 2019, per effetto dell'errata determinazione delle componenti accantonate, vincolate e destinate dello stesso, costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione e per la tutela dei rischi connessi alla presenza di perdite degli organismi partecipati, e da considerarsi pertanto indisponibili, divengono invece disponibili e risorse che dovevano essere vincolate al finanziamento di specifici interventi o al finanziamento generico di investimenti risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura. Questo fenomeno comporta una errata rappresentazione del R.A. che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto e la sana gestione finanziaria. La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione, ai sensi dell'art.148-bis, comma 3, Tuel, di adeguati interventi correttivi in ordine alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto degli esercizi 2017, 2018 e 2019 (e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei rendiconti degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre) attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

**B.** Il disavanzo di amministrazione rilevato al termine di ciascun esercizio è espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria e richiede l'adozione da parte dell'Ente di specifiche

misure correttive per il ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria. Nello specifico, l'Ente dovrà provvedere, ai sensi dell'art.148-bis Tuel, al finanziamento del disavanzo di amministrazione operando con gli ordinari strumenti previsti dall'art.188 Tuel.

### P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- 1) in merito alla erronea rappresentazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, ritiene necessario che l'Ente, ai sensi dell'art.148-bis, comma 3, Tuel, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della presente pronuncia, adotti adeguati interventi correttivi, e, in particolare, che provveda, attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare, alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi 2017, 2018 e 2019, come indicato in parte motiva (e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei rendiconti e dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre, anche in relazione alla eventuale copertura di spese effettuata con quote di avanzo non correttamente accertate al termine degli esercizi qui esaminati);
- 2) in relazione alla presenza di un disavanzo di amministrazione, come innanzi riportato, ritiene necessario che l'Ente, ai sensi dell'art.148-bis, comma 3, Tuel, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della presente pronuncia, adotti adeguati interventi correttivi, e, in particolare, che provveda al suo finanziamento, come indicato in parte motiva, nello specifico operando con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 Tuel;
- 3) dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 29 settembre 2022.

IL RELATORE / ESTENSORE  
(Cons. Nicola BONTEMPO)  
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE  
(Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA)  
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 26 ottobre 2022.  
Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio FELLI  
(firmato digitalmente)